

## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

N. 735 2020

prot.().

Venezia, 1 luglio 2020

Oggetto: organizzazione delle udienze per il periodo dal 1 luglio al 31 luglio 2020

Visto l'art. 83 L. 27/20 e succ. mod., tra cui quella introdotta dalla L. 25.6.2020 n. 70, in vigore dal 30.6.2020;

vista la riunione distrettuale promossa dalla Presidente della Corte di Appello in data 30.6.2020; sentiti i magistrati del Distretto;

-considerato che a seguito della L. 70/2020, l'art. 83 L. 27/2020 è stato modificato nel senso di anticipare al 30 giugno 2020 in luogo del 31 luglio 2020 la data di scadenza delle disposizioni ivi previste, tra cui quelle che prevedevano il rinvio delle udienze non urgenti e la possibilità di sentire i detenuti "da remoto", oltre che di sentire le altre parti "da remoto" con il loro consenso;

-considerato che, quanto all'organizzazione dei ruoli, l'art. 1 c. 3 della L. 70/20 fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa;

-considerato che nel periodo in oggetto indicato sono programmate le seguenti <u>udienze collegiali: 7</u> <u>luglio (Venezia), 8 luglio (Padova), 14 luglio (Verona), 21 luglio (Venezia): i cui ruoli già prevedono la trattazione da 20 a 30 procedimenti relativi prevalentemente a detenuti; </u>

-considerato che le periodo considerato sono fissate nei tre Uffici di sorveglianza del distretto udienze monocratiche anche in data molto ravvicinata rispetto la data di entratat in vigore della citata normativa (tra cui quelle del 2 luglio a Verona e del 3 luglio a Venezia);

-considerato che l'attività giudiziaria del Tribunale di sorveglianza e degli Uffici di sorveglianza dal 9.3.2020 ad oggi di fatto è proseguita senza soluzione di continuità, anzi ha avuto un incremento per quanto riguarda i procedimenti riguardanti le persone detenute;

-considerato che, per quanto riguarda la gestione dei ruoli delle udienze dei procedimenti di sorveglianza, già dal 12 maggio scorso, è stata prevista la trattazione nelle udienze collegiali e monocratiche non solo dei procedimenti ritenuti "urgenti" ex art. 83 comma 3 lett b L. citata, ma anche dei procedimenti relativi ai detenuti domiciliari e a tutte le misure di sicurezza anche non detentive;

-considerato che, quanto ai calendari di udienza, ad oggi <u>nessuna diversa modifica organizzativa</u> <u>può essere adottata</u> rispetto quanto già previsto sino al 30.6.2020, <u>permanendo l'esigenza di concentrare la trattazione dei procedimenti relativi ai detenuti;</u>

-considerato che, quanto alle modalità di celebrazione dei procedimenti relativi ai detenuti, si ritiene di aderire all'orientamento per cui non risulta più in vigore l'art. 83 comma 12 L. 27/20 e succ. modifiche che autorizzava l'esame da remoto dei detenuti in deroga alla previsione dei cui all'art. 146 disp att. c.p.p., mediante utilizzo di piattaforme informatiche diverse dal sistema di MVC, per cui i procedimenti devono essere trattati in presenza dei detenuti secondo le disposizioni di cui all'art. 678 comma 3.2. c.p.p.;

-considerato che, in particolare per <u>le udienze programmate nella prima settimana del mese di luglio, è verosimile ipotizzare la difficoltà per gli Istituti penitenziari di organizzare la traduzione contestuale di un numero significativo di detenuti, anche prevedendone lo scaglionamento, per cui, anche al fine di <u>scongiurare il rinvio</u> delle udienze urgenti, si ritiene di aderire all'orientamento che ritiene possibile l'esame da remoto dei detenuti nelle modalità già previste dall'art. 83 c. 12 L. 27/20, anche se <u>unicamente con il consenso degli stessi</u>;</u>

ciò premesso, si dispone quanto segue.

1.Si conferma per il mese di luglio 2020 la medesima organizzazione delle udienze prevista sino al 30.6.2020, che prevede la limitazione dell'attività giudiziaria del collegio alla trattazione dei soli

procedimenti relativi ai detenuti, nonché dei procedimenti relativi ai <u>detenuti domiciliari</u> oltre alla trattazione di tutti i procedimenti in materia di <u>misure di sicurezza (anche non detentiva)</u>: in quanto trattasi di procedimenti che incidono fortemente nella limitazione della libertà personale o nella durata e modalità di esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, con rinvio di tutti gli altri procedimenti eventualmente già fissati in precedenza.

In sintesi verranno trattati nel mese di luglio:

- -i procedimenti relativi ai detenuti (a prescindere dalla espressa richiesta di trattazione del procedimento), compresi quelli di revoca di misure alternative con sospensione (art. 51 ter o.p.).
- -i procedimenti in materia di misure di sicurezza (anche non detentive e anche relativi alla fase di applicazione);
- -i procedimenti relativi ai detenuti domiciliari;
- -i procedimenti relativi ai condannati in arresti domiciliari esecutivi solo nel caso di fine pena lungo o nel caso di segnalazione di criticità;
- -i procedimenti di cui al ruolo non contenzioso (in cui non è prevista la comparizione delle parti).
- 2.Sino al 31.7.2020 i restanti procedimenti (per lo più relativi ai "liberi sospesi" ex art. 656 c. 10 c.p.p.) che non sono già stati rinviati d'ufficio fuori udienza, verranno rinviati in udienza nelle forme ordinarie (non essendo più vigente la disposizione di cui all'art. 83 c. 14 L. 27/20), non essendo comunque possibile la loro trattazione in difetto di istruttoria ed il rinvio dovrà essere preceduto da una comunicazione al Difensore anche per avvisare il condannato di non intervenire in udienza.
- 3.Per tutte le udienze collegiali fissate nel mese di luglio i magistrati relatori, per delega del presidente, provvederanno a disporre la traduzione dei detenuti scaglionando la loro presenza in aula per fasce orarie distinte per Istituto, nel numero massimo di 4/5 detenuti per ogni ora (numero che si stima possa essere compatibile con la presenza, nelle camere di sicurezza di tutte e tre le sedi, anche degli agenti di scorta, salvo diverse successive disposizioni e salvi gli accordi da adottare con gli uffici del locale ufficio Gip e del Tribunale nel caso di contestuale celebrazione di udienze con detenuti).
- 4.In via del tutto <u>eccezionale</u>, ove per comprovati problemi organizzativi venga rappresentata l'impossibilità di disporre la traduzione di tutti i detenuti interessati dai procedimenti di sorveglianza, <u>con il consenso dei detenuti</u>, gli stessi potranno essere sentiti da remoto nelle forme di cui all'art. 83 L. 27/20.
- 5.La celebrazione dell'udienza avverrà in modo da consentire <u>la presenza in aula di un numero</u> persone tale da consentire il distanziamento di almeno un metro tra le stesse in tutte e tre le sedi.
- 6.L'organizzazione delle <u>udienze monocratiche</u> presso gli Uffici di sorveglianza del Distretto seguirà gli <u>stessi criteri di quelle collegiali</u>.

Manda alla cancelleria di trasmettere il presente provvedimento alla Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, nonché ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Venezia, Treviso, Belluno, Padova, Rovigo, Verona e Vicenza. Si comunichi, per conoscenza, ai Presidenti dei Tribunali di Venezia, di Verona e di Padova.

dott.ssa Linda Argta